

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2020, n. 345

Definizione dei contenziosi tra Regione Puglia e Acquedotto Pugliese S.p.a. - Approvazione schema atto di transazione.

L'Assessore alle Infrastrutture, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente ad interim del Servizio Gestione Opere Pubbliche, confermata dal Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche, dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, nonché dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale, dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, dal Segretario Generale della Presidenza e dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

Il D.Lgs. n. 141/1999 ha disposto la trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP) in società per azioni. Tale trasformazione è avvenuta con subentro dell'Acquedotto Pugliese S.p.a. (AQP S.p.a.) in tutti i rapporti attivi e passivi di cui era titolare l'EAAP, e le azioni prima attribuite al Ministero del Tesoro sono poi state conferite alle Regioni Puglia e Basilicata in applicazione dell'art. 25 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, per poi essere nel 2011 acquisite totalmente dalla Regione Puglia.

Si rende pertanto opportuno definire e ricostruire le seguenti reciproche ragioni di credito e debito tra la Regione e l'AQP S.p.a. di competenza della Sezione Lavori Pubblici e Risorse Idriche, relative al bilancio autonomo della Regione.

In particolare le ragioni di credito della Regione nei confronti dell'AQP S.p.a. sono da ricondursi a :

- A) D.G.R. n. 1025 del 21.07.2005 con la quale si approvarono gli atti di transazione relativi alla mancata restituzione dei canoni di depurazione indebitamente ricevuti dall'AQP S.p.a. per i tre impianti di depurazione di acque reflue, ciascuno a servizio degli abitati di Lucera, Ortona e Stornarella; Atti sottoscritti in data 02.11.2006, con i quali l'AQP S.p.a. riconobbe il diritto di credito della Regione per la somma di € 961.664,76 poi ridotto ad € 887.234,86 , avendo in seguito il Comune di Stornarella versato nelle casse regionali i canoni di depurazione introitati dalla predetta società. Credito ad oggi non adempiuto dal momento che, in sede di sottoscrizione degli atti transattivi, venne informalmente concordato che la somma transatta sarebbe stata versata dall'AQP successivamente alla ricognizione del debito da parte della Regione nei confronti della società, per la prestazione di servizi tecnici svolti dalla medesima società nell'ambito dell'intervento per il disinquinamento del Golfo di Manfredonia;
- B) Contenzioso n. 819/1996 inerente al giudizio promosso innanzi al Tribunale di Bari dalla Regione nei confronti dell'EAAP per l'utilizzo dell'acqua dai pozzi di proprietà regionale in agro di Adelfia e Corato; difatti nella causa avente n. R.G. 5814/1996 il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, emetteva la sentenza n. 1613/2004 con la quale condannava *"l'Ente convenuto a corrispondere in favore dell'attrice € 698.260,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo"*;
- C) Giudizio promosso innanzi al Tribunale di Milano da SIBA S.p.a. nei confronti dell'AQP S.p.a., nonché della Regione Puglia e del Comune di Altamura, terzi chiamati in causa su richiesta della società convenuta, avente n. R.G. 48818/2004, nel quale il Tribunale di Milano, settima sezione civile, emetteva la sentenza n. 11452/2005 con la quale condannava l'AQP S.p.a. *"al pagamento delle spese di lite sostenute dal Comune di Altamura e dalla Regione Puglia che si liquidano in euro 7.000 per ciascuna delle chiamate"*;
- D) Mancata restituzione dei canoni di depurazione indebitamente ricevuti dall'AQP S.p.a. per n. 2 impianti di depurazione collettivi intercomunali, a servizio degli abitati di Salice Salentino, Campi Salentina e Guagnano, nonché degli abitati di Torre S. Susanna e Erchie.

Precisamente con D.G.R. n. 3039 del 29.12.2011 si accertò che l'importo dei canoni indebitamente percepiti dall'AQP S.p.a., a far data dall'11.11.1995 al 03.04.2008 per l'impianto dei Comuni di Salice Salentino, Campi Salentina e Guagnano, nonché dal 18.01.1999 al 22.04.2008 per l'impianto dei Comuni di Torre S. Susanna e Erchie, era pari ad € 1.629.739,19 IVA compresa, come riconosciuto dall'AQP S.p.a. con nota prot. 158062 dell'11.12.2009, distinguendo le somme relative al singolo comune, vale a dire: € 290.752,64 per il Comune di Guagnano; € 61.207,09 per il Comune di Salice Salentino; € 803.653,57 per il Comune di

Campi Salentina; € 99.771,29 per il Comune di Erchie ed € 374.354,60 per il Comune di Torre S. Susanna. Inoltre, nella menzionata nota la società evidenziava che *“per i comuni di Guagnano, Salice Salentino e Campi Salentina, gli importi sono riferiti alle somme versate dai clienti alla data del 31.12.2008 su fatture emesse a tutto il 31.12.2007; per quanto riguarda invece le fatture emesse nel 2008, con competenza fino alla presa in consegna degli impianti, è in corso la ricostruzione del dato riferito all’incassato che Vi sarà comunicata prima possibile. Per il Comune di Erchie e Torre S. Susanna gli importi evidenziati sono riferiti alle somme versate dai clienti alla data del 31.12.2008 su fatture emesse a tutto il 2008, con competenza fino alla presa in consegna degli impianti”*.

Le ragioni di credito dell’AQP S.p.a. nei confronti della Regione Puglia derivano da:

- I. Competenze tecniche per il “Progetto integrato per disinquinamento del Golfo di Manfredonia” di cui alla convenzione n. 2740 del 14.04.1988, art. 7, pari ad € 2.183.903,87 comprensivo di i.v.a., come indicato nella D.G.R. n. 3039 del 29.12.2011;
- II. (Cont. 2122/06/SH) Sentenza n. 138/2011 con la quale il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Napoli, nella causa n. R.G. 171/2006 promossa da Natale Francesco e Martirano Maria Antonietta contro AQP S.p.a., Regione Puglia e IGECO s.r.l., *“determina l’indennità di espropriazione dovuta ai ricorrenti in € 35.423,00, e la indennità di occupazione in € 6.153,95, oltre interessi come indicati in parte motiva; condanna l’Acquedotto Pugliese spa e la Regione Puglia, in solido tra loro, a depositare le predette somme, detratto quanto eventualmente già versato, presso la Cassa Depositi e Prestiti; dichiara irripetibili le spese di lite sostenute in relazione alle domande proposte nei confronti della Igeco srl, compensa per 1/3 le ulteriori spese di lite e condanna l’Acquedotto Pugliese spa e la Regione Puglia, in solido tra loro, alla rifusione in favore dei ricorrenti dei residui 2/3, che si liquidano in € 1.900 per onorari, € 964,00 per diritti ed € 348,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA con attribuzione in favore in favore dei procuratori antistatali; pone a carico definitivo dell’Acquedotto Pugliese spa e la Regione Puglia, in solido tra loro, le spese di CTU come liquidate in corso di giudizio”*;
- III. (Cont. 2123/06/SH) Sentenza n. 139/2011 con la quale il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Napoli, nella causa n. R.G. 173/2006 promossa da CEDICO srl contro AQP S.p.a., Regione Puglia e IGECO s.r.l., *“determina l’indennità di espropriazione dovuta alla ricorrente in € 24.379,20, e la indennità di occupazione in € 7.129,79, oltre interessi come indicati in parte motiva; condanna l’Acquedotto Pugliese spa e la Regione Puglia, in solido tra loro, a depositare le predette somme, detratto quanto eventualmente già versato, presso la Cassa Depositi e Prestiti; dichiara irripetibili le spese di lite sostenute in relazione alle domande proposte nei confronti della Igeco srl; compensa per 1/3 le ulteriori spese di lite e condanna l’Acquedotto Pugliese spa e la Regione Puglia, in solido tra loro, alla rifusione in favore della ricorrente dei residui 2/3, che si liquidano in € 1.900 per onorari, € 964,00 per diritti ed € 348,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA; con attribuzione in favore in favore dei procuratori antistatali; pone a carico definitivo dell’Acquedotto Pugliese spa e la Regione Puglia, in solido tra loro, le spese di CTU come liquidate in corso di giudizio”*;
- IV. Sentenza n. 179/2005 con la quale il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, nella causa n. R.G. 4264/2000 promossa da Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro contro AQP S.p.a., nonché Regione Puglia terza chiamata in causa, *“condanna la Regione Puglia alla rifusione delle spese sostenute dall’attore (...) e di quelle sostenute dall’Acquedotto Pugliese spa complessivamente liquidate in € 15.357,32 di cui € 522,39 per effettivi esborsi, € 3.183,65 per diritti ed € 11.651,28 per onorario oltre contributo spese generali, IVA e CAP”*;
- V. Sentenza n. 4140/1995 con la quale il Tribunale di Bari, prima sezione civile, nella causa n. R.G. 4159/1993, promossa da E.A.A.P. contro Regione Puglia, *“dichiara tenuta e condanna la Regione Puglia a rivalere lo E.A.A.P. (...); condanna la convenuta a pagare in favore dell’attore le spese di causa, che liquida in complessive Lire 4.347.000, di cui Lire 247.000 per spese, Lire 1.100.000 per diritti, Lire 3.000.000 per onorario”*,
- VI. Sentenza n. 5550/2005 con la quale il Tribunale di Milano, settima sezione civile, nella causa n. R.G. 48781/2002, promossa da Acquedotto Pugliese S.p.a. contro SIBA S.p.a., nonché Comune di

- Altamura e Regione Puglia, terzi chiamati in causa, *“accertato il credito di SIBA S.p.a. di euro 85.326,48 ed il già avvenuto pagamento da parte dell’opponente di euro 73.054,16, oltre interessi moratori e spese processuali, in ottemperanza all’ordinanza ingiunzione che viene pertanto confermata, condanna Acquedotto Pugliese S.p.a. a pagare a Siba S.p.a. la residua somma di euro 12.272,32 in linea capitale, oltre interessi moratori come per legge dalle scadenze al saldo; (...) in accoglimento della domanda di manleva proposta dall’opponente nei confronti della convenuta Regione Puglia condanna quest’ultima a rimborsare ad AQP S.p.a. quanto da questi già pagato all’opposta Siba S.p.a. in esecuzione dell’ordinanza ingiunzione e quanto dovrà pagare in conseguenza della presente sentenza; (...) condanna la Regione Puglia a rimborsare all’opponente AQP S.p.a. il 50% delle spese di lite da questi sostenute, che in tale proporzione, si liquidano in complessivi euro 7.110, di cui euro 129 per spese, euro 1.989 per diritti ed euro 4.358 per onorari ed euro 634 per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e C.P.A., dichiarandosi compensate la restante frazione del 50%”;*
- VII. Sentenza n. 7106/2003 con la quale il Tribunale di Milano, settima sezione civile, nella causa n. R.G. 1250/1999, promossa da E.A.A.P. contro SIBA S.p.a., nonché Comune di Altamura e Regione Puglia, terzi chiamati in causa, *“respinge l’opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto; (...) in accoglimento della domanda di manleva proposta dall’opponente predetto nei confronti della convenuta Regione Puglia, condanna la Regione Puglia a rimborsare all’opponente Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (ora Acquedotto Pugliese s.p.a.) quanto questo dovesse pagare (per capitale, interessi e spese) all’opposta SIBA s.r.l. in esecuzione della presente sentenza (ovvero quanto a questa avesse già pagato in conseguenza della provvisoria concessione del decreto ingiuntivo opposto); condanna l’opponente a rimborsare all’opposta le spese di giudizio liquidate in complessivi euro 11.350,00, oltre IVA e C.P.A., (...) condanna la convenuta Regione Puglia a rimborsare all’opponente il 50% delle spese di lite da questo sostenute, liquidate in tale misura in complessivi euro 4.445,00, di cui euro 45 per spese, euro 1.000,00 per diritti, euro 3.000,00 per onorari ed euro 400,00 per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e C.P.A., dichiarandosi compensate la restante frazione”;*
- VIII. Sentenza n. 217/2011 con la quale la Corte d’Appello di Bari, seconda sezione civile, nella causa n. R.G. 949/2005, promossa da Regione Puglia contro Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro, nonché Acquedotto Pugliese S.p.a., *“rigetta l’appello; condanna la Regione Puglia alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore del predetto Consorzio e dell’ Acquedotto Pugliese s.p.a., liquidate rispettivamente in complessivi € 12.000,00 per ciascuno, per diritti ed onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”;*
- IX. Sentenza n. 1678/2005 con la quale il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, nella causa n. R.G. 788/2001, promossa da Costruzioni Rete Urbane Trattamento Acque s.r.l contro Acquedotto Pugliese s.p.a., nonché Regione Puglia, terza chiamata in causa, *“1) accoglie in massima parte la domanda principale e, per l’effetto, condanna l’AQP s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di € 52.507,43, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo; 2) condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali in favore dell’attrice, liquidate in € 3.963,32, di cui € 113,32 per esborsi, oltre iva e cpa; 3) accoglie la domanda di rivalsa e, per l’effetto, condanna la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso in favore dell’Acquedotto Pugliese s.p.a., delle somme che quest’ultima verserà all’attrice in virtù di quanto disposto ai punti 1) e 2) del presente dispositivo; 4) condanna la Regione Puglia al rimborso delle spese processuali in favore della convenuta, liquidate in € 4.010,46 di cui € 160,46 per esborsi, oltre iva e cpa come per legge”;*
- X. Sentenza n. 83/2014 con la quale il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, nella causa n. R.G. 11972/2005 promossa da Acquedotto Pugliese S.p.a. contro Associazione Temporanea di Imprese tra A.I.A. Costruzioni S.p.a. in liquidazione e Impresa Mattia Ing. Alberto, nonché Regione Puglia, terza chiamata in causa, *“rigetta l’opposizione e conferma il decreto ingiuntivo [n. 1743/2005 dell’11.10.2005] opposto; dichiara la Regione Puglia tenuta a manlevare la Acquedotto Pugliese s.p.a. di tutte le somme versate o da versare alla A.T.I. A.I.A. Costruzioni s.p.a.-Impresa Mattia Ing. Alberto in virtù del suddetto decreto ingiuntivo; condanna la Acquedotto Pugliese s.p.a. alla rifusione, in favore*

della A.T.I. A.I.A. Costruzioni s.p.a.-Impresa Mattia ing. Alberto delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 6.000,00 per onorari, oltre C.A.P. ed I.V.A.; condanna la Regione Puglia alla rifusione, in favore della Acquedotto Pugliese s.p.a., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 500,00 per esborsi ed € 5.000,00 per onorari, oltre C.A.P. ed I.V.A.”;

- XI. Sentenza n. 4575/2016 con la quale il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, nella causa n. R.G. 10613/2003, promossa da Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro contro Acquedotto Pugliese S.p.a. e Regione Puglia, “pone a carico della Regione Puglia le spese di ctu [ing. Giorgio Borrelli];
- XII. Deliberazione n. 139 del 06.02.2018 con la quale la Giunta regionale approvava e autorizzava a sottoscrivere la transazione tra la Regione Puglia, l'Acquedotto Pugliese S.p.a. e la SO.GE.PA. S.p.a., succeduta ad Ansaldo S.p.a., relativa alle controversie sorte per l'esecuzione del contratto di appalto stipulato in data 15.07.1991, rep. N. 23974 dall'E.A.A.P. e dall'ATI costituita tra Ansaldo Industria S.p.a., NUOVA ITL Italiana Lavori S.p.a., Siatek Profilati Sud s.r.l. e Panzera Costruzioni s.r.l. In particolare nella menzionata transazione l'AQP S.p.a. e la Regione Puglia riconoscevano, in ragione del 50% ciascuno, a SO.GE.PA. S.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo della menzionata ATI, giusto atto integrativo del 14.05.2008, rep. N. 219054, la somma onnicomprensiva di € 1.350.000,00; l'AQP S.p.a. e la Regione Puglia si accollavano, in ragione del 50% ciascuno, il pagamento del 50% del compenso dovuto al CTU ing. Pietro Grasso, nella causa innanzi al Tribunale di Bari avente n. R.G. 8396/2006, pari a € 2.021,49; inoltre l'AQP S.p.a. e la Regione Puglia, in ragione del 50% ciascuno, si impegnavano a provvedere alle spese di registrazione della sentenza n. 418/2015, emessa dal Tribunale di Bari, R.G. n. 3774/2004. Infine si stabiliva che il giudizio pendente innanzi alla Corte d'Appello di Bari avente R.G. n. 398/2016, relativo all'impugnazione della citata sentenza n. 418/2015 del Tribunale di Bari, sarebbe stato estinto con la conciliazione giudiziale e la relativa imposta di registrazione posta a carico della Regione e dell'AQP S.p.a., in ragione del 50% ciascuno, precisando che l'AQP S.p.a. avrebbe eseguito tutti i pagamenti e il credito nei confronti della Regione relativo alla predetta transazione sarebbe stato compensato con il debito di cui alla D.G.R. n. 3039 del 29.12.2011.

Considerato che

- in data 20.02.2018 la Regione Puglia, l'Acquedotto Pugliese S.p.a. e la SO.GE.PA. S.p.a. sottoscrivevano la transazione di cui alla D.G.R. n. 139 del 06.02.2018, specificando che “l'importo dell'imposta di registrazione, pari ad € 172.632,25, relativa alla sentenza n. 418/2015 del Tribunale di Bari deve essere ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 28.04.1986 n. 131 conguagliato dall'Agenzia delle Entrate in caso di conciliazione giudiziale, sicché le Parti intendono altresì confermare l'intervenuta transazione mediante conciliazione giudiziale nel giudizio di appello RGN 398/2016”;
- con nota U/19859 del 20.02.2018 l'AQP S.p.a. chiedeva la compensazione del credito, pari ad € 762.326,86 di cui alla transazione autorizzata dalla D.G.R. n. 139 del 06.02.2018, con il proprio debito di € 855.136,01 derivante dalla mancata restituzione dei canoni dell'impianto di depurazione del Comune di Campi Salentina, come da D.G.R. n. 3039 del 29.12.2011;
- l'importo di € 762.326,86 era così calcolato: € 675.000,00 per la quota di spettanza della Regione da pagare a SO.GE.PA. S.p.a. ($€ 1.350.000,00 : 2$); € 86.316,12 per la quota dell'imposta di registrazione di € 172.632,25, relativa alla sentenza n. 418/2015 del Tribunale di Bari, R.G. n. 3774/2004; € 1.010,74 per la quota del compenso dovuto al CTU ing. Pietro Grasso, nella causa innanzi al Tribunale di Bari avente n. R.G. 8396/2006, pari ad € 2.021,49 ;
- successivamente in data 16.03.2018 innanzi alla Corte d'Appello di Bari, seconda sezione, nella causa avente n. R.G. n. 398/2016 la Regione Puglia, l'Acquedotto Pugliese S.p.a. e la SO.GE.PA. S.p.a. sottoscrivevano il verbale di conciliazione n. 2/2018, Cron. 1173, Rep. 896;
- l'importo dell'imposta di registrazione inerente alla sentenza n. 418/2015 del Tribunale di Bari, R.G. n. 3774/2004, quantificato in € 172.632,25, è rideterminato in € 226,50, attesa la conciliazione giudiziale, innanzi alla Corte d'Appello di Bari, n. 2/2018, Cron. 1173, Rep. 896, R.G. n. 398/2016, mentre l'imposta di registrazione del predetto verbale ammonta ad € 40.500,00;

- il credito dell'AQP S.p.a relativo alla transazione autorizzata con D.G.R. n. 139 del 06.02.2018 e quantificato con la nota U/19859 del 20.02.2018 in € 762.326,86 è invero pari a € 696.373,99 di cui: € 675.000,00 per la quota di spettanza della Regione da pagare a SO.GE.PA. S.p.a. (€ 1.350.000,00 : 2); € 113,25 per la quota dell'imposta di registrazione relativa alla sentenza n. 418/2015 del Tribunale di Bari, R.G. n. 3774/2004, di € 226,50; € 20.250,00 per la quota dell'imposta di registrazione del verbale di conciliazione sottoscritto innanzi alla Corte d'Appello di Bari n. 2/2018, Cron. 1173, Rep. 896, R.G. n. 398/2016, di € 40.500,00, e € 1.010,74 per la quota del compenso dovuto al CTU ing. Pietro Grasso, nella causa innanzi al Tribunale di Bari avente n. R.G. 8396/2006, pari ad € 2.021,49.

Rilevato che

- il credito della Regione Puglia di cui al punto D), relativo alla mancata restituzione dei canoni di depurazione indebitamente ricevuti dall'AQP S.p.a. per n. 2 impianti di depurazione collettivi intercomunali, a servizio degli abitati di Salice Salentino, Campi Salentina e Guagnano, nonché degli abitati di Torre S. Susanna e Erchie, attesa l'intervenuta compensazione in ragione della D.G.R. n. 139 del 06.02.2018 e dell'aggiornamento del canoni incassati dall'AQP S.p.a., comunicato in data 26.03.2019, ammonta a: € 326.956,42 per il Comune di Guagnano; € 85.132,83 per il Comune di Salice Salentino; € 255.287,64 per il Comune di Campi Salentina; € 92.407,62 per il Comune di Erchie ed € 346.132,57 per il Comune di Torre S. Susanna;
- con nota del 10.05.2019, protocollo in entrata AOO_064/9547 del 10.06.2019, l'AQP S.p.a. inviava la richiesta n. 2019051003916201001206152 per il pagamento di € 5.600,00, somma facente parte dell'importo complessivo del descritto credito X);
- l'AQP spa trasmetteva n. 2 fatture, di cui la numero 8150001660 emessa il 29.12.2015 e la numero 8160000156 emessa il 29.02.2016, entrambe di importo pari a € 960,25 per il "canoni di attraversamento" relativi alle annualità rispettivamente 2015 e 2016 sugli immobili dell'ex Centro Allevamento Selvaggina di Bitetto;
- con nota AOO_108/17687 del 31.07.2018 la Dirigente regionale del Servizio Programmazione Controlli e Archivi, Sezione Demanio e Patrimonio, precisava che gli immobili dell'ex Centro Allevamento Selvaggina di Bitetto, gestiti dall'AQP e per i quali quest'ultimo chiedeva i canoni di attraversamento, erano di proprietà della Regione, ragione per la quale nulla era dovuto;
- con nota del 27.04.2018, protocollo in entrata AOO_064/8524 del 25.10.2019, l'AQP S.p.a. inviava la richiesta n. 20180427044214010012083 per il pagamento di € 2.183.903,87, relativa al descritto credito I);
- con nota del 10.05.2019, protocollo in entrata AOO_064/9547 del 10.06.2019, l'AQP S.p.a. inviava la richiesta n. 2019051003916201001206152 per il pagamento di € 5.600,00, somma parte dell'importo complessivo del descritto credito X);
- con nota del 04.15.2019, protocollo in entrata AOO_064/15884 del 16.10.2019, l'AQP S.p.a. inviava la richiesta n. 2019100407910101000000138 per il pagamento di € 193.645,38, somma parte dei descritti crediti XI), V), VI) VIII) e IX);
- in esito alle riunioni intercorse con l'AQP S.p.a., la Regione Puglia e la menzionata società ritengono di quantificare, ai soli fini transattivi, le rispettive posizioni creditorie come segue:

CREDITI REGIONE nei confronti dell'AQP

A)		€ 1.335.294,63
B)		€ 945.729,22
C)		€ 10.340,00
D)	Gestione imp. dep. Guagnano	€ 326.956,42
	Gestione imp. dep. Torre Santa Susanna	€ 346.132,57
	Gestione imp. dep. Erchie	€ 92.407,62
	Gestione imp. dep. Salice Salentino	€ 85.132,83
	Gestione imp. dep. Campi Salentina	€ 255.287,64
	TOTALE	<u>€ 3.397.280,93</u>

CREDITI AQP nei confronti della REGIONE

I)	€	2.183.903,87
II)	€	29.630,92
III)	€	23.035,14
IV)	€	17.545,57
V)	€	11.456,32
VI)	€	114.087,59
VII)	€	424.890,48
VIII)	€	14.040,00
IX)	€	67.125,46
X)	€	166.463,08
XI)	€	1.023,58
XII)	€	-----0
	TOTALE	€ 3.053.202,01

Pertanto, ritenuto di poter definire in via transattiva i menzionati e reciproci crediti e debiti con l'AQP S.p.a., anche al fine di completare l'iter iniziato con la D.G.R. n. 1025 del 21.07.2005, continuato con la D.G.R. n. 3039 del 29.12.2011, nonché con la D.G.R. n. 139 del 06.02.2018, l'accordo transattivo sarà stipulato alle condizioni principali, come di seguito riportate e meglio specificate nello schema di transazione allegato e parte integrante del presente atto:

- La Regione Puglia riconosce il diritto di credito dell'AQP S.p.a. relativo ai punti da I) a XII), come sopra dettagliatamente indicato per la somma complessiva di € 3.053.202,01;
- L'AQP S.p.a. riconosce il diritto di credito della Regione Puglia relativo ai punti da A) a D), come sopra dettagliatamente indicato per la somma complessiva di € 3.397.280,93;
- L'AQP S.p.a. si impegna per il credito della Regione Puglia di cui al punto D), relativo alla mancata restituzione dei canoni di depurazione indebitamente ricevuti dall'AQP S.p.a. per n. 2 impianti di depurazione collettivi intercomunali, a servizio degli abitati di Salice Salentino, Campi Salentina e Guagnano, nonché degli abitati di Torre S. Susanna e Erchie, a versare alla Regione Puglia gli eventuali canoni richiesti e non ancora incassati;
- Le parti dichiarano che nulla è dovuto dalla Regione Puglia per l'attraversamento degli immobili dell'ex Centro Allevamento Selvaggina in agro del Comune di Bitetto;
- Gli oneri fiscali per la registrazione della presente transazione per € 296,00, salvo eventuali errori, sono a carico delle parti in solido, per la quota del 50% ciascuna, e al relativo adempimento provvederà l'AQP S.p.a.;
- L'AQP S.p.a. si impegna a versare alla Regione Puglia la somma di € 343.930,92, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla sottoscrizione della transazione, per la totale definizione dei reciproci rapporti di debito e credito oggetto della transazione;
- Le Parti dichiarano, con la sottoscrizione e l'adempimento della transazione, di non aver null'altro a prendere a qualunque titolo o ragione dai rapporti oggetto della transazione.

PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

L'Avvocato Coordinatore, sulla base dei pareri favorevoli espressi dai Dirigenti ratione materiae competenti, esprime parere favorevole ai soli fini deliberativi ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. c) della L.R. 18/2006.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente

provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e SS.MM.II.

La presente Deliberazione comporta implicazioni di natura finanziaria in entrata da iscrivere nel Bilancio regionale autonomo esercizio 2020 in seguito alla stipula della transazione come di seguito specificato:

CRA	CAPITOLO	DECLARATORIA	TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	CODIFICA PIANO DEI CONTI	€ 343.930,92
66.03	3061030 ————	<i>Entrate da risarcimento danni e da atti transattivi riscosse a vario titolo, non altrimenti previste</i>	3.500.99	E.3.5.99.99	

Al perfezionarsi dell'obbligazione giuridicamente attiva il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici provvederà all'accertamento dell'entrata.

Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici procederà altresì all'eliminazione dei residui.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 44, comma quarto, lett. c), della L.R. n. 7/2004, e dell'art. 4, comma quarto, lett. k), della L.R. 7/1997, per le motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta:

1. di definire bonariamente i rapporti di debito e credito con l'AQP S.p.a.;
2. di approvare lo schema di transazione allegato e parte integrante della presente deliberazione;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici alla sottoscrizione dell'atto di transazione con l'AQP S.p.a., come approvato dalla presente deliberazione;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito istituzionale della Regione Puglia;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Lavori Pubblici, all'AQP S.p.a.;
6. di demandare al Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, al perfezionarsi dell'obbligazione giuridicamente attiva, a provvedere all'accertamento dell'entrata sul bilancio regionale autonomo per l'esercizio finanziario 2020 sul capitolo E 3061030, nonché all'eliminazione dei residui.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente ad interim del

Servizio Gestione Opere Pubbliche

Avv. Raffaele Landinetti

Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici

Ing. Antonio Pulli

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche

Ing. Andrea Zotti

Il Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale

Dott. Nicola Lopane

Il Direttore ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA/RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera osservazioni

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale

Prof. Gianluca Nardone

Il Direttore ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA/RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera osservazioni

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità

Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Ing. Barbara Valenzano

Il Segretario ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA/RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera osservazioni

Segretario Generale della Presidenza

Dott. Roberto Venneri

Avvocato Coordinatore

Avv. Rossana Lanza

L'Assessore alle Infrastrutture

Avv. Giovanni Giannini

**REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)**

Si esprime: PARERE POSITIVO/ Presa d'atto sulla presente proposta di deliberazione sottoposta all'esame della Giunta Regionale.
Bari, 03/03/2020

**LA DIRIGENTE
- D.ssa Regina STOLFA -**

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Infrastrutture;
- viste le sottoscrizione poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di definire bonariamente i rapporti di debito e credito con l'AQP S.p.a.;
2. di approvare lo schema di transazione allegato e parte integrante della presente deliberazione;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici alla sottoscrizione dell'atto di transazione con l'AQP S.p.a., come approvato dalla presente deliberazione;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito istituzionale della Regione Puglia;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Lavori Pubblici, all'AQP S.p.a.;
6. di demandare al Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, al perfezionarsi dell'obbligazione giuridicamente attiva, a provvedere all'accertamento dell'entrata sul bilancio regionale autonomo per l'esercizio finanziario 2020 sul capitolo E 3061030, nonché all'eliminazione dei residui.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE
ANTONIO NUNZIANTE

ALLEGATO A

SCHEMA DI TRANSAZIONE

La Regione Puglia (c.f. 80017210727), in persona del _____, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33,
e
L'Acquedotto Pugliese S.p.a. (c.f. 00347000721), in persona del legale rappresentante pro tempore _____, con sede in Bari in via Cognetti n. 36,
di seguito indicate come Parti

Premesso che

- La Regione Puglia è creditrice dell'Acquedotto Pugliese S.p.a. (d'ora innanzi AQP S.p.a.) in ordine a:
 - A) D.G.R. n. 1025 del 21.07.2005 con la quale si approvarono gli atti di transazione relativi alla mancata restituzione dei canoni di depurazione indebitamente ricevuti dall' AQP S.p.a. per i tre impianti di depurazione di acque reflue, ciascuno a servizio degli abitati di Lucera, Ortona e Stornarella; atti sottoscritti in data 02.11.2006, con i quali AQP S.p.a. riconobbe il diritto di credito della Regione per la somma di € 961.664,76, poi ridotto ad € 887.234,86 avendo in seguito il Comune di Stornarella versato nelle casse regionali i canoni di depurazione introitati dalla predetta società;
 - B) Contenzioso n. 819/1996 inerente al giudizio promosso innanzi al Tribunale di Bari dalla Regione nei confronti dell'EAAP per l'utilizzo dell'acqua dai pozzi di proprietà regionale in agro di Adelfia e Corato; giudizio definito con sentenza n. 1613/2004, R.G. 5814/1996, emessa dal Tribunale di Bari, seconda sezione civile;
 - C) Giudizio promosso innanzi al Tribunale di Milano da SIBA S.p.a. nei confronti dell'AQP S.p.a., nonché della Regione Puglia e del Comune di Altamura, terzi chiamati in causa su richiesta della società convenuta, avente n. R.G. 48818/2004, nel quale il Tribunale di Milano, settima sezione civile, emetteva la sentenza n. 11452/2005;
 - D) Mancata restituzione dei canoni di depurazione indebitamente ricevuti dall'AQP S.p.a. per n. 2 impianti di depurazione collettivi intercomunali, a servizio degli abitati di Salice Salentino, Campi Salentina e Guagnano, nonché degli abitati di Torre S. Susanna e Erchie;
- L'AQP S.p.a. è creditrice della Regione Puglia per:
 - I. Competenze tecniche per il "Progetto integrato per disinquinamento del Golfo di Manfredonia" di cui alla convenzione n. 2740 del 14.04.1988, come indicato nella D.G.R. n. 3039 del 29.12.2011;
 - II. (Contenzioso n. 2122/06/SH) Sentenza n. 138/2011, R.G. n. 171/2006 emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, nella causa promossa da Natale Francesco e Martirano Maria Antonietta contro AQP S.p.a., Regione Puglia e IGECO s.r.l.;
 - III. (Contenzioso n. 2123/06/SH) Sentenza n. 139/2011 R.G. n. 173/2006, emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, nella causa promossa da CEDICO srl contro AQP S.p.a., Regione Puglia e IGECO s.r.l.;
 - IV. Sentenza n. 179/2005 con la quale il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definiva

Codice CIFRA: LLP/DEL/2020/000 04

OGGETTO: Definizione dei contenziosi tra Regione Puglia e Acquedotto Pugliese S.p.a. - Approvazione schema atto di transazione.

- la causa avente n. R.G. 4264/2000, promossa da Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro contro AQP S.p.a., nonché Regione Puglia terza chiamata in causa;
- V. Sentenza n. 4140/1995 emessa dal Tribunale di Bari, prima sezione civile, nella causa n. R.G. 4159/1993, promossa da E.A.A.P. contro Regione Puglia;
- VI. Sentenza n. 5550/2005 emessa dal Tribunale di Milano, settima sezione civile, nella causa n. R.G. 48781/2002, promossa da Acquedotto Pugliese S.p.a. contro SIBA S.p.a., nonché Comune di Altamura e Regione Puglia, terzi chiamati in causa;
- VII. Sentenza n. 7106/2003 emessa dal Tribunale di Milano, settima sezione civile, nella causa n. R.G. 1250/1999, promossa da E.A.A.P. contro SIBA S.p.a., nonché Comune di Altamura e Regione Puglia, terzi chiamati in causa;
- VIII. Sentenza n. 217/2011 emessa dalla Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, nella causa n. R.G. 949/2005, promossa da Regione Puglia contro Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro, nonché Acquedotto Pugliese S.p.a.;
- IX. Sentenza n. 1678/2005 emessa dal Tribunale di Bari, seconda sezione civile, nella causa con n. R.G. 788/2001, promossa da Costruzioni Rete Urbane Trattamento Acque s.r.l. contro Acquedotto Pugliese s.p.a., nonché Regione Puglia, terza chiamata in causa;
- X. Sentenza n. 83/2014 con la quale il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, definiva la causa n. R.G. 11972/2005, promossa da Acquedotto Pugliese S.p.a. contro Associazione Temporanea di Imprese tra A.I.A. Costruzioni S.p.a. in liquidazione e Impresa Mattia Ing. Alberto, nonché Regione Puglia, terza chiamata in causa;
- XI. Sentenza n. 4575/2016 emessa dal Tribunale di Bari, quarta sezione civile, nella causa n. R.G. 10613/2003, promossa da Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro contro Acquedotto Pugliese S.p.a. e Regione Puglia;
- XII. Transazione sottoscritta in data 20.02.2018 dalla Regione Puglia, dall'Acquedotto Pugliese S.p.a. e da SO.GE.PA. S.p.a., in ragione della D.G.R. n. 139 del 06.02.2018, e avente ad oggetto le controversie sorte per l'esecuzione del contratto di appalto stipulato in data 15.07.1991, rep. N. 23974 dall'E.A.A.P. e dall'ATI costituita tra Ansaldo Industria S.p.a., NUOVA ITL Italiana Lavori S.p.a., Siatek Profilati Sud s.r.l. e Panzera Costruzioni s.r.l.; transazione nella quale si precisa che *"l'importo dell'imposta di registrazione, pari ad € 172.632,25, relativa alla sentenza n. 418/2015 del Tribunale di Bari deve essere ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 28.04.1986 n. 131 conguagliato dall'Agenzia delle Entrate in caso di conciliazione giudiziale, sicché le Parti intendono altresì confermare l'intervenuta transazione mediante conciliazione giudiziale nel giudizio di appello RGN 398/2016"*;
- In data 16.03.2018 innanzi alla Corte d'Appello di Bari, seconda sezione, R.G. n. 398/2016 la Regione Puglia, l'Acquedotto Pugliese S.p.a. e la SO.GE.PA. S.p.a. sottoscrivevano il verbale di conciliazione n. 2/2018, Cron. 1173, Rep. 896;
- l'importo dell'imposta di registrazione inerente alla sentenza n. 418/2015 del Tribunale di Bari, R.G. n. 3774/2004, quantificato in € 172.632,25 nella citata transazione del 20.02.2018, è rideterminato in € 226,50, attesa la conciliazione giudiziale, innanzi alla Corte d'Appello di Bari, n. 2/2018, Cron. 1173, Rep. 896, R.G. n. 398/2016, mentre l'imposta di registrazione del predetto verbale ammonta ad € 40.500,00;
- Il credito dell'AQP S.p.a. relativo alla transazione autorizzata con D.G.R. n. 139 del 06.02.2018 e quantificato con la nota U/19859 del 20.02.2018 in € 762.326,86 è invero pari a € 696.373,99 di cui: € 675.000,00 per la quota di spettanza della Regione da pagare a SO.GE.PA. S.p.a. (€ 1.350.000,00 : 2); € 113,25 per la quota dell'imposta di registrazione

Codice CIFRA: LLP/DEL/2020/000 04

OGGETTO: Definizione dei contenziosi tra Regione Puglia e Acquedotto Pugliese S.p.a. - Approvazione schema atto di transazione.

relativa alla sentenza n. 418/2015 del Tribunale di Bari, R.G. n. 3774/2004, di € 226,50; € 20.250,00 per la quota dell'imposta di registrazione del verbale di conciliazione sottoscritto innanzi alla Corte d'Appello di Bari n. 2/2018, Cron. 1173, Rep. 896, R.G. n. 398/2016, di € 40.500,00, e € 1.010,74 per la quota del compenso dovuto al CTU ing. Pietro Grasso, nella causa innanzi al Tribunale di Bari avente n. R.G. 8396/2006, pari ad € 2.021,49;

- l'AQP spa trasmetteva n. 2 fatture, di cui la numero 8150001660 emessa il 29.12.2015 e la numero 8160000156 emessa il 29.02.2016, entrambe di importo pari a € 960,25 per il "canoni di attraversamento" relativi alle annualità rispettivamente 2015 e 2016 sugli immobili dell'ex Centro Allevamento Selvaggina di Bitetto;

- con nota AOO_108/17687 del 31.07.2018 la Dirigente regionale del Servizio Programmazione Controlli e Archivi, Sezione Demanio e Patrimonio, precisava che gli immobili dell'ex Centro Allevamento Selvaggina di Bitetto, gestiti dall'AQP e per i quali quest'ultimo chiedeva i canoni di attraversamento, erano di proprietà della Regione, ragione per la quale nulla era dovuto.

Tutto ciò premesso le Parti convengono:

- 1) Le premesse formano parte essenziale e integrante del presente atto;
- 2) Le Parti quantificano, al solo fine di transigere, i rispetti crediti di cui in premessa, come segue:

CREDITI REGIONE nei confronti dell'AQP S.P.A.

A)	€ 1.335.294,63
B)	€ 945.729,22
C)	€ 10.340,00
D) Gestione imp. dep. Guagnano	€ 326.956,42
Gestione imp. dep. Torre Santa Susanna	€ 346.132,57
Gestione imp. dep. Erchie	€ 92.407,62
Gestione imp. dep. Salice Salentino	€ 85.132,83
Gestione imp. dep. Campi Salentina	€ 255.287,64
TOTALE	€ 3.397.280,93

CREDITI AQP nei confronti della REGIONE PUGLIA

I)	€ 2.183.903,87
II)	€ 29.630,92
III)	€ 23.035,14
IV)	€ 17.545,57
V)	€ 11.456,32
VI)	€ 114.087,59
VII)	€ 424.890,48
VIII)	€ 14.040,00
IX)	€ 67.125,46
X)	€ 166.463,08
XI)	€ 1.023,58
XII)	€ -----0
TOTALE	€ 3.053.202,01

- 3) La Regione Puglia riconosce il diritto di credito dell'AQP S.p.a. da I) a XII), come indicato al

Codice CIFRA: LLP/DEL/2020/000 04

OGGETTO: Definizione dei contenziosi tra Regione Puglia e Acquedotto Pugliese S.p.a. - Approvazione schema atto di transazione.

- punto 2) per la somma complessiva di € 3.053.202,01 ;
- 4) L'AQP S.p.a. riconosce il diritto di credito della Regione Puglia relativo ai punti da A) a D), come indicato al punto 2) per la somma complessiva di € 3.397.280,93;
 - 5) L'AQP S.p.a. si impegna per il credito della Regione Puglia di cui al punto D), relativo alla mancata restituzione dei canoni di depurazione indebitamente ricevuti dall'AQP S.p.a. per n. 2 impianti di depurazione collettivi intercomunali, a servizio degli abitati di Salice Salentino, Campi Salentina e Guagnano, nonché degli abitati di Torre S. Susanna e Erchie, a versare alla Regione Puglia gli eventuali canoni richiesti e non ancora incassati;
 - 6) Le Parti dichiarano che nulla è dovuto dalla Regione Puglia per l'attraversamento degli immobili dell'ex Centro Allevamento Selvaggina in agro del Comune di Bitetto;
 - 7) Gli oneri fiscali per la registrazione della presente transazione per € 296,00, salvo eventuali errori, sono a carico delle parti in solido, per la quota del 50% ciascuna, e al relativo adempimento provvederà l'AQP S.p.a.;
 - 8) Le Parti convengono che, a totale definizione dei reciproci rapporti di debito e credito oggetto della presente scrittura privata e tenuto conto di quanto stabilito al punto 7), l'AQP S.p.a. verserà alla Regione Puglia la somma di € 343.930,92;
 - 9) L'AQP S.p.a. si impegna a versare alla Regione Puglia la somma di € 343.930,92, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla sottoscrizione della presente transazione;
 - 10) La presente scrittura privata non costituisce transazione novativa;
 - 11) Le Parti dichiarano, con la sottoscrizione e l'adempimento della transazione, di non aver null'altro a prendere a qualunque titolo o ragione dai rapporti oggetto della transazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente allegato A è composto da n. 4 pagine

Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici



Codice CIFRA: LLP/DEL/2020/000 04

OGGETTO: Definizione dei contenziosi tra Regione Puglia e Acquedotto Pugliese S.p.a. - Approvazione schema atto di transazione.